



# COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎ 0571/44.98.11)

- COPIA -

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del 26/01/2008

OGGETTO:

**REGOLAMENTO DEL VERDE - APPROVAZIONE.**

L'anno DUEMILAOTTO e questo di VENTISEI del mese di GENNAIO, alle ore 10.00, in Montopoli in Val d'Arno, nella sala delle adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta ordinaria ed in prima convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dalla Giunta previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto agli atti ai termini del Regolamento del Consiglio Comunale.

Assiste il sottoscritto DOTT. FABRIZIO PETRUZZI Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. VIVALDI ALESSANDRA nella veste di Sindaco assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Consiglieri	Pres.	Ass.	Consiglieri	Pres.	Ass.
VIVALDI ALESSANDRA	X		DI LORENZO ELISABETTA	X	
VANNI LINDA	X		BARTOLUCCI PAOLO		X
FIorentini SAMUELE	X		NAZZI GIORGIO	X	
VANNI GIUSEPPE	X		SUSINI FABRIZIO	X	
BIANCHI RICCARDO	X		LORENZO GIOVANNI	X	
BARSOTTI MASSIMO	X		BIANCHI ALBERTO	X	
BUGGIANI FABRIZIO		X	LUCCHESI SIMONE	X	
TESI MASSIMO	X		CATALDI CARLO		X
PARZIALE ELISA	X				

Assessori Esterni -Pres.:Sassetti C.-Taddei P.-Vanni M.-Atzori U.  
Ass. :Filippi A.

NORMALE

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la deliberazione della Consiglio Comunale n. 6 del 26/01/2008 con la quale è stato approvato il “Piano del Verde” ;

che , a seguito di tale strumento, si ritiene opportuno andare ad approvare un Regolamento che, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi fissati con il suddetto piano, detti norme sulla progettazione, l’attuazione e la manutenzione del verde sul territorio comunale per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano e del paesaggio;
- tutelare ed implementare la diversità biologica ed ecologica del territorio;
- regolamentare una razionale gestione del verde esistente e di quello di nuova formazione;
- riordinare il quadro delle competenze e delle responsabilità dei soggetti impegnati nelle attività di progettazione, gestione, controllo e tutela del verde urbano;
- diffondere una cultura urbana del verde;

vista in tal senso la proposta di regolamento elaborata, nel contesto della stesura del Piano del Verde, dall’Ecoistituto del Vaghera con sede in Stibbio , soggetto incaricato con atto della GC . 76\2006;

riscontrato che la stessa corrisponde agli obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire;

vista la Legge n. 56\2000 ( Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche), la LT 39\2000 ( Legge Forestale della Toscana ) ed i relativo Regolamento di attuazione nonché la normativa vigente in materia ;

ritenuto opportuno che il presente Regolamento abbia efficacia differita in modo da consentire di effettuarne, prima della sua entrata in vigore, una adeguata pubblicità e diffusione nei confronti della popolazione;

preso atto del parere espresso dalla Commissione Consiliare Territorio, che ha affrontato la tematica nella seduta tenutasi il 14/01/2008 esprimendosi in senso favorevole e dato atto che le indicazioni fornite sono state integralmente recepite nell’allegata proposta;

visto l’allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n°267/00;

omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n°267/00 in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzioni di entrata;

Con la seguente votazione resi e riscontrati nei termini e modi di legge:

Consiglieri presenti: n. 14

Consiglieri favorevoli: n. 14

Consiglieri contrari: n. 0

Consiglieri astenuti : n. 0

### **DELIBERA**

1) Di approvare il seguente Regolamento :

#### **“Regolamento del verde”**

secondo il testo allegato al presente atto, sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale.

2) Il presente Regolamento entrerà in vigore a far data dal 1° settembre 2008;

3) Di dare incarico alla Giunta Comunale di provvedere, prima dell'entrata in vigore del Regolamento di cui trattasi, ad effettuare, con le modalità che saranno da questa definite, una adeguata pubblicità dello stesso e una idonea divulgazione sul territorio.

# **Proposta di Regolamento del verde del Comune di Montopoli Val d'Arno (PI)**

## **INDICE**

### **Premessa**

FINALITA' DEL REGOLAMENTO  
CAMPO DI APPLICAZIONE  
RIFERIMENTI LEGISLATIVI

## **CAPO I: NORME GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **Salvaguardia del patrimonio vegetale**

### **Articolo 2**

#### **Abbattimenti**

- 2.1 – Abbattimenti eseguiti dal gestore del servizio pubblico
- 2.2 – Abbattimenti richiesti da privati
- 2.3 – Abbattimenti in proprietà privata
- 2.4 – Tempi di esecuzione
- 2.5 – Esenzioni

### **Articolo 3**

#### **Potature**

- 3.1 – Utilità delle potature
- 3.2 – Capitozzature
- 3.3 – Disposizioni tecniche per le potature
- 3.4 – Lotta al cancro colorato del platano
- 3.5 – Cura delle cavità
- 3.6 – Ferite

### **Articolo 4**

#### **Nuovi impianti e sostituzioni**

- 4.1 – Distanza d'impianto
- 4.2 – Progettazione
- 4.3 – Verde per parcheggi
- 4.4 – Forestazione urbana

### **Articolo 5**

#### **Alberature stradali**

- 5.1 – Viabilità interna al centro abitato
- 5.2 – Viabilità esterna al centro abitato
- 5.3 – Potature su alberate stradali
- 5.4 – Abbattimenti di alberate stradali
- 5.5 – Segnalazione di cantieri

### **Articolo 6**

#### **Tutela del verde pubblico e privato**

- 6.1 – Tutela delle alberature
- 6.2 – Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere
- 6.3 – Lavori su aree a verde pubblico
- 6.4 – Cessione in uso temporaneo di porzioni di aree a verde pubblico

6.5 – Salvaguardia delle funzioni estetiche degli spazi verdi

#### **Articolo 7**

##### **Verde realizzato a scomputo di oneri di urbanizzazione**

7.1 – Progettazione delle aree verdi

7.2 – Parametri per la realizzazione del verde pubblico

7.3 – Modalità e tempi per la realizzazione delle opere e per i collaudi

#### **Articolo 8**

##### **Aree a verde diverse**

8.1 – Eliminazione della vegetazione infestante, in aree a verde agricolo e non, all'interno dei centri abitati o in fregio alla pubblica viabilità

8.2 – Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua ed aree incolte

8.3 – Sfalci dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade

8.4 – Salvaguardia della vegetazione spontanea: siepi, siepi alberate e arbusteti

8.5 – Salvaguardia degli specchi d'acqua e dei corsi d'acqua minori

### **CAPO II: DIFESA DEL VERDE**

#### **Articolo 9**

##### **Difesa fitosanitaria**

#### **Articolo 10**

##### **Interventi di lotta obbligatoria**

#### **Articolo 11**

##### **Controllo della vegetazione spontanea**

### **CAPO III: ALBERI MONUMENTALI E SALVAGUARDIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI STORICI**

#### **Articolo 12**

##### **Alberi monumentali**

#### **Articolo 13**

##### **Alberi di pregio**

#### **Articolo 14**

##### **Salvaguardia dei parchi e dei giardini di pregio storico, architettonico e ambientale**

### **CAPO IV: REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL VERDE PUBBLICO**

#### **Articolo 15**

##### **Ambito di applicazione**

#### **Articolo 16**

##### **Divieti e prescrizioni**

## **CAPO V: SANZIONI E NORME FINANZIARIE**

### **Articolo 17**

#### **Sanzioni**

### **Articolo 18**

#### **Destinazione degli introiti provenienti dalle sanzioni ed incentivi**

### **Articolo 19**

#### **Vigilanza e controlli**

### **Articolo 20**

#### **Norme transitorie e finali**

## **ALLEGATO A**

### **Elenco delle specie arboree e arbustive**

## **ALLEGATO B**

Parametri dimensionali per la individuazione degli alberi di pregio

## **ALLEGATO C**

### **Modulistica**

## PREMESSA

Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dalla Legge 1497/39. Il verde urbano si inserisce in questa norma di tutela in relazione alle sue diverse ed importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali oltre che per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana. Per tale motivo la progettazione delle aree verdi, la gestione e gli interventi di manutenzione devono essere attuati in modo esemplare, nel rispetto delle piante e in conformità alle condizioni ambientali in cui queste si sviluppano.

## FINALITA':

- promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano e extraurbano;
- tutelare e implementare la diversità ecologica e biologica del territorio;
- implementare il pregio estetico e paesaggistico del territorio;
- contribuire ad una razionale gestione del verde esistente e di quello di nuova formazione;
- riordinare il quadro delle competenze e delle responsabilità dei vari soggetti impegnati nelle attività di gestione, controllo, manutenzione, educazione su tutte le componenti del verde urbano;
- diffondere la cultura urbana del verde;

## AMBITO DISCIPLINARE DEL REGOLAMENTO DEL VERDE:

**Il Regolamento disciplina la tutela, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la fruizione del patrimonio vegetale presente nel territorio del Comune di Montopoli in Val d'Arno.**

Casi di *applicazione*:

- parchi, giardini, aiuole pubbliche e spazi verdi di quartiere
- parchi e giardini privati
- parchi e giardini adiacenti ad edifici sottoposti a vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004 'Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio'.
- alberature stradali
- banchine alberate, aiuole stradali e spazi verdi e/o alberati a corredo di servizi pubblici e delle infrastrutture
- alberi di pregio e monumentali
- prati e coltivi
- arbusti e siepi, macchie di vegetazione arborea ed arbustiva
- sponde fluviali
- aree di recupero ambientale e di nuova naturalizzazione
- aree boscate in ambito insediativo
- verde di uso collettivo in carico a gestori diversi
- la vegetazione erbacea e arbustiva, protetta e/o di interesse e/o sottoposta a limiti di raccolta ai sensi della 56/2000.

Sono *esclusi* dall'oggetto presente Regolamento, indipendentemente dalla loro ubicazione in ambito insediativo o non insediativo:

- gli alberi da frutto
- gli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno)
- gli alberi facenti parte di boschi così come definiti dall'art. 3 della legge Regione Toscana del 21 marzo 2000, n° 39

- la vegetazione oggetto di colture agricole.

**NOTA:** il presente Regolamento del Verde vale anche, per gli ambiti tematici suddetti, per il territorio dell'ANPIL "Boschi di Gemagnana e Montalto" il cui Regolamento di Gestione ne riprende alcuni, dettagliando indirizzi e interventi con un livello di maggiore specificità.

## RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Si riportano di seguito i riferimenti legislativi nazionali e regionali relativi agli argomenti trattati nel presente regolamento (i riferimenti legislativi relativi alla lotta obbligatoria contro alcune fitopatie sono riportati in apposito capitolo).

- Costituzione Italiana art. 9 – *La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;*
- R.D. 30 dicembre 1923 n° 3267 – *Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani;*
- R.D. 16 marzo 1942 n°262 - Codice civile art. 892- 899 – *Distanze per gli alberi;*
- D.P.G.R. 11 luglio 1980 n° 753 – *Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;*
- L. 29 gennaio 1992 n° 113 – *Obbligo ai comuni di mettere a dimora un albero per ogni neonato;*
- Legge 11 febbraio 1992 n°157 – *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.*
- D. Lgs. 30 aprile 1992 n°285 – *Nuovo codice della strada;*
- D.P.G.R. 16-dicembre 1992 n°495 – *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;*
- D. Lgs. 22 gennaio 2004 n°42 – *Codice dei beni culturali e del paesaggio;*
- L.R. 3 gennaio 2005 n°1 – *Norme per il governo del territorio;*
- L.R. 1 luglio 1999 n°36 – *Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura;*
- L.R. 6 aprile 2000 n° 56 – *Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche – e successive integrazioni;*
- D.C.R. 20 maggio1997 n° 155 – *Direttive concernenti criteri progettuali per l'attuazione degli interventi di competenza regionale (opere pubbliche) in materia di difesa del suolo nel territorio della Toscana;*
- L.R. 21 marzo 2000 n°39 – *Legge forestale della Toscana, e successive modifiche;*
- D.P.G.R. 8 agosto 2003 n°48/R – *Regolamento forestale della Toscana.*

## CAPO I - NORME GENERALI

Il presente Capo detta disposizioni e indicazioni per la salvaguardia e l'efficace gestione del verde esistente nel territorio comunale, per l'impianto e la difesa di alberature, per la realizzazione e la tutela di parchi e giardini sia pubblici che privati.

Le norme del Regolamento inerenti il verde pubblico si applicano alle aree di proprietà dell'Amministrazione comunale o di altri enti pubblici gestite da soggetti pubblici o privati.

Per gestore s'intende l'eventuale affidatario del servizio di manutenzione del verde pubblico.

## Articolo 1 - Salvaguardia del patrimonio vegetale

- Su tutto il territorio comunale devono essere rigorosamente conservate le specie erbacee, arboree e arbustive, rinvenute allo stato spontaneo o naturalizzato, indicate dagli allegati A e C della LR 56/2000 come specie di interesse regionale o protette e ritenute, per le specificità del territorio di Montopoli in val d'Arno, meritevoli di tutela e protezione.

- *Abies alba* – Abete bianco
- *Allium pendulinum* – Aglio pendolino
- *Arisarum proboscideum* – Arisaro codato
- *Asarum europaeum* – Baccàro
- *Digitalis lutea* subsp. *australis* – Digitale gialla
- *Galanthus nivalis* – Bucaneve
- *Leucojum vernum* – Campanellino invernale
- *Lilium bulbiferum*, subsp. *croceum* – Giglio rosso o di San Giovanni
- *Polygala flavescens* – Poligala gialla
- *Polygonatum odoratum* – Sigillo di Salomone profumato
- *Pulmonaria apennina* – Polmonaria appenninica
- *Quercus robur* – Farnia
- *Vinca minor* – Pervinca

- Su tutto il territorio comunale sono sottoposte a limitazioni di prelievo (al giorno per persona) le specie indicate nell'allegato C1 della LR 56/2000 e successive integrazioni, rinvenute allo stato spontaneo o naturalizzato tranne *Ruscus aculeatus* (pungitopo) per il quale si deroga dalla limitazione di 10 fronde in quanto tale specie risulta spesso invasiva del sottobosco di molte formazioni forestali della zona:

- *Dianthus sp.pl.* (Garofanino selvatico) 10 steli
- *Ilex aquifolium* (Agrifoglio) 10 fronde
- *Primula vulgaris* (Primula) 10 steli

L'inosservanza di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'Art. 17 comma 7 della LR 56/2000.

- Per tutte le specie indicate nell'articolo 55 del Regolamento Forestale della Toscana, presenti allo stato spontaneo o naturalizzato nel territorio comunale, e qui di seguito riportate, sono valide le disposizioni di difesa e gestione enunciate al successivo articolo 56 dello stesso Regolamento Forestale.

Piante appartenenti alle seguenti specie ed aventi le seguenti misure (diametro a 1,30 m di altezza):

1) diametro maggiore di 40 centimetri per:

- Quercus sp. pl.* - querce
- Acer campestre* L. – acero campestre
- Tilia sp.pl.* - tigli
- Ulmus minor* Mill.– olmo campestre
- Fraxinus excelsior* L. - frassino maggiore
- Pinus pinea* L. - pino domestico
- Castanea sativa* Mill. - castagno

2) diametro maggiore di 30 centimetri per:

- Cupressus sempervirens* L. - cipresso comune

3) diametro maggiore di 10 centimetri per:

- Taxus baccata* L. - tasso

Si aggiungono, rispetto al Regolamento forestale, al punto 1:

*Populus sp.pl.* - pioppi

*Salix sp.pl.* – salici

L'inosservanza di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'Art. 83 comma 2 della LR 39/2000 (Legge Forestale della Toscana).

- Le sostituzioni di alberi ed i nuovi impianti rientrano nelle prescrizioni dettate al paragrafo 5 del presente Capo.

## **Articolo 2 - Abbattimenti**

### *2.1 – Abbattimenti eseguiti dal gestore del servizio pubblico*

Gli abbattimenti di alberi di proprietà pubblica, anche se effettuati dall'eventuale gestore del servizio pubblico, dovranno essere oggetto di comunicazione all'Amministrazione Comunale, adducendo le motivazioni dell'abbattimento richiesto, ad eccezione delle piante che, in base a quanto riportato nell'allegato B, se appartenenti alla categoria di grandezza 3, abbiano diametro del tronco inferiore a cm 8 e, se appartenenti alle categorie di grandezza 1 e 2, abbiano diametro del tronco inferiore a cm. 15.

Per gli abbattimenti di alberature stradali, dovranno essere rilasciati i nullaosta dal Dirigente del servizio comunale competente.

Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli indifferibili e urgenti dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica, per i quali dovrà essere data comunicazione a ratifica al Dirigente del servizio comunale competente.

### *2.2 – Abbattimenti richiesti da privati*

Qualora l'abbattimento di alberi, di qualsiasi dimensione e posti in aree a verde pubblico, sia richiesto da privati cittadini, l'autorizzazione all'abbattimento è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di domanda indirizzata al Dirigente del servizio competente del Comune di Montopoli Val d'Arno, corredata da appropriata documentazione fotografica o da quanto altro necessario a definirne l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato.

L'Amministrazione potrà accollarsi l'onere dell'abbattimento nel caso in cui sia evidente la necessità dell'abbattimento (ad esempio in caso di danneggiamenti alla proprietà privata) o autorizzare l'abbattimento (ad esempio in caso di apertura di nuovi passi carrabili); in quest'ultimo caso, i soggetti privati che richiedano l'abbattimento di alberi di proprietà pubblica sono tenuti a versare, prima dell'abbattimento, una somma pari al valore ornamentale della pianta da abbattere, calcolato secondo congrua metodologia da un tecnico specializzato o funzionario comunale e dovranno, inoltre, provvedere a proprie spese all'abbattimento.

Le somme saranno versate all'Amministrazione Comunale e verranno integralmente impiegate per il ripristino e l'incremento del patrimonio verde cittadino.

Qualora la richiesta di abbattimenti venga effettuata in merito all'alberatura di una strada non di pertinenza comunale (provinciale, statale), la competenza per il rilascio dell'autorizzazione è riferita all'Amministrazione Comunale che può sentire l'Ente sovraordinato, mantenendo comunque la responsabilità amministrativa della questione.

### *2.3 – Abbattimenti in proprietà privata*

E' fatto divieto a chiunque di abbattere alberi su tutto il territorio comunale, senza la preventiva, corrispondente comunicazione all'Ufficio competente dell'Amministrazione Comunale, ad eccezione delle

piante che in base a quanto riportato nell'allegato B, se appartenenti alla categoria di grandezza 3 abbiano diametro del tronco inferiore a cm 8 e se appartenenti alle categorie di grandezza 1 e 2 abbiano diametro del tronco inferiore a cm. 15.

In tale comunicazione, redatta in carta semplice e indirizzata all'Amministrazione Comunale, saranno indicate le motivazioni dell'abbattimento richiesto, corredate da appropriata documentazione fotografica e da quanto necessario a definirne l'ubicazione (planimetria catastale).

L'Amministrazione Comunale si riserva di non concedere l'autorizzazione all'abbattimento, senza le opportune motivazioni addotte, in riferimento agli alberi inseriti nell'*Inventario Comunale degli alberi di pregio*, di prossima elaborazione, contenente gli esemplari arborei meritevoli di tutela per età, portamento, valore estetico-paesaggistico, rarità..

Gli alberi abbattuti è consigliabile che possano essere, di norma, sostituiti con piante appartenenti alle specie riportate nell'allegato A, utilizzando materiale vivaistico di prima qualità.

#### *2.4 – Tempi di esecuzione*

Fatti salvi i casi particolari debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

#### *2.5 – Esenzioni*

Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica, per i quali dovrà essere data tempestiva comunicazione all'eventuale gestore.

### **Articolo 3 - Potature**

#### *3.1 – Utilità delle potature*

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non dovrebbe necessitare di potature ricorrenti in quanto la potatura risulta un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.

Le potature sono utili e necessarie in occasione di particolari fasi di coltivazione o sviluppo della pianta (potatura di formazione, al trapianto, per particolari motivazioni estetico-paesaggistiche ).

#### *3.2 – Capitozzature*

Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm. 25 o che comportano una drastica riduzione della chioma maggiore del 80%, sono vietati in quanto stravolgono completamente il portamento e l'equilibrio biologico della pianta e ne riducono drasticamente il valore ornamentale e il ciclo vitale.

In via straordinaria, potranno essere consentiti per casi di pubblica incolumità, per i tutori vivi delle piante, per i gelsi e i salici da capitozza e in quegli impianti per i quali non vi è altra possibilità per mantenere la forma prestabilita.

#### *3.3 – Disposizioni tecniche per le potature*

Le potature si effettuano sull'albero rispettando, per quanto possibile, la sua ramificazione naturale, interessando, quando possibile, branche e rami di diametro inferiore a cm.10 (circonferenza minore di cm. 30) in ogni caso le potature dovrebbero comportare una riduzione della chioma inferiore al 25%.

I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi.

Possono essere esclusi dalle suddette norme gli alberi già gravemente compromessi da precedenti, drastiche e irrazionali potature, in tal caso per quanto riguarda le alberate di proprietà comunale dovranno essere inseriti in un piano organico di sostituzione poliennale.

#### 3.4 – Lotta al cancro colorato del platano

Le attività relative all'abbattimento e/o potatura delle piante di platano, nonché lavori in loro prossimità, devono essere eseguite in ottemperanza del DM del 17.04.98 e Circolare Ministeriale applicativa del 28.06.98 n. 33686.D2.G e successive direttive regionali emesse dall'ARPAT, emanate per combattere la diffusione del cancro colorato.

#### 3.5 – Cura delle cavità

Sono sconsigliati, di norma, interventi di cura delle cavità quali slupature, drenaggi, occlusioni ecc.

#### 3.6 – Ferite

Le ferite di ordine inferiore ai 5 cm di diametro, siano esse di origine traumatica (dovute ad urti o abrasioni accidentali), patogena (dovute all'azione di organismi patogeni) o da potatura, è consigliabile che non siano disinfettate né preservate.

Il solo intervento consigliato su di esse riguarderà l'eliminazione dei brandelli di corteccia allo scopo di favorire una più rapida cicatrizzazione.

Le ferite di ordine superiore potranno essere oggetto di interventi di disinfezione con sostanze che utilizzino principi attivi che non favoriscano la germinazione di spore fungine patogene (ossicloruro di rame, iprodione...).

Solo in caso di interventi di potatura su specie vegetali esposte a fitopatie da ferite particolarmente pericolose (*Platanus sp.* e *Cupressus sempervirens*), si dovrà procedere all'accurata disinfezione e preservazione delle ferite.

### Articolo 4 - Nuovi impianti e sostituzioni

#### 4.1 – Scelta delle specie

Le specie vegetali, sia arboree che arbustive, sono raccolte in tre classi, così come riportato nell'Allegato A. Ad ogni classe corrispondono specie che rivestono un omogeneo significato sul piano ecologico/estetico/paesaggistico/culturale, definendo in questo modo, pertanto, una *scala valoriale* utile per la scelta e la selezione delle stesse nei diversi contesti, pubblico e privato.

Alla *classe I* appartengono:

- specie autoctone spontanee diffuse sul territorio comunale;
- specie alloctone naturalizzate non infestanti e di valore culturale e/o paesaggistico;
- specie autoctone non spontanee o alloctone non naturalizzate di particolare pregio paesaggistico e/o ecologico.

La classe I comprende le specie di valore ecologico, oltre che estetico, paesaggistico e culturale e sono perciò da considerarsi utilizzabili e da preferire in ogni tipologia di aree verdi.

Alla *classe II* appartengono:

- specie alloctone naturalizzate o non, non infestanti sul territorio comunale. Non sono utilizzabili di norma in ambito pubblico se non per specifiche ragioni di convenienza estetico-paesaggistica in conseguenza di particolari progetti di riqualificazione dell'ambiente urbano. In ambito privato il loro utilizzo non è soggetto a limitazioni pur suggerendo l'impiego, quando possibile, delle specie della classe I.

È vietato ogni loro impiego nei territori dell'ANPIL.

Alla *classe III* appartengono specie alloctone infestanti da non utilizzare mai in nessun ambito.

#### *4.2 – Progettazione*

I progetti relativi alla realizzazione o ristrutturazione delle aree a verde di proprietà comunale, vengono sottoposti all'approvazione della Giunta Municipale.

La progettazione delle aree a verde private sarebbe opportuno fosse affidata ad un tecnico qualificato (Agronomo, Forestale, Architetto paesaggista, Naturalista) e dovrà essere conforme a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento. Per i nuovi impianti o sostituzioni di specie in ambito privato occorre comunque mantenere l'osservanza del comma 1.

#### *4.3 – Verde per parcheggi*

Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi, sia pubblici che privati, o di pertinenza di strutture ricettive/commerciali, deve essere prevista la sistemazione a verde di una parte dell'area complessiva occupata dal parcheggio.

Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta.

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico.

In caso di riattamento di aree a parcheggio ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di piante rampicanti).

#### *4.4 – Forestazione urbana*

La forestazione di aree verdi in ambito insediativo arricchisce sensibilmente il territorio sia da un punto di vista paesaggistico che ambientale, andando a creare microsistemi dove viene mantenuta la biodiversità e si costituiscono possibili corridoi ecologici e barriere naturali alla diffusione di inquinanti e del rumore.

L'Amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di ampliare annualmente il patrimonio verde con progetti di forestazione urbana che richiamino i principi dettati dalla L. 29 gennaio 1992, n.113.

### **Articolo 5 - Alberature stradali**

#### *5.1 – Viabilità interna al centro abitato*

Per dotazione di verde della viabilità pubblica si intende ogni corredo vegetale della stessa, tale da costituire una precisa caratterizzazione estetica e funzionale, ricadente nelle pertinenze dell'asse stradale medesimo.

Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.

In relazione a ciò, fatti salvi i casi di deroga già previsti all'art. 2 del presente capitolo, è vietato l'abbattimento di uno o più elementi arborei costituenti un viale senza il preventivo pronunciamento dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso di realizzazione di nuove strade o di riqualificazione delle esistenti, potrà essere prevista una qualificata dotazione di verde che potrà consistere in filari di alberi o fasce boscate composte da alberi e arbusti.

Il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale dovrà essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente o prevista.

Qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere di dotare di vegetazione solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse.

Per i viali esistenti e per quelli di nuovo impianto, potranno essere predisposti piani di manutenzione per la programmazione degli interventi di potatura, eventuale diradamento o abbattimento, in relazione alle specie impiegate, allo stato vegetativo delle piante e alle condizioni dei luoghi entro 3 anni dall'approvazione del presente regolamento.

Deve essere inoltre favorita la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio.

#### *5.2 – Viabilità esterna al centro abitato*

Per quanto riguarda l'ambito extra urbano, relativamente alla dotazione e gestione di elementi vegetali della viabilità pubblica, si dovrà sempre e comunque fare riferimento a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (art. 29 par. 1, 2, 3, 4; art. 16 par. 1, 2; art. 17; art. 18) e dal Regolamento di Attuazione dello stesso (art. 26 par. 6, 7, 8).

Qualora il rispetto della citata normativa imponga interventi su alberature esistenti, tali alberature potranno essere eliminate senza obbligo di ripristino.

A tal fine dovrà essere presentata presso il servizio competente apposita perizia di un tecnico abilitato, attestante l'impossibilità di adottare scelte di arboricoltura alternative che garantiscano, comunque, la salvaguardia dell'apparato aereo e radicale degli alberi o la sostituzione della vegetazione esistente con altra di minore sviluppo a maturità.

#### *5.3 – Potature su alberature stradali*

Ogni intervento di potatura su viali alberati sarà disciplinato secondo quanto riportato all'art. 3 del presente Capitolo.

Sarà possibile operare in deroga solo nel caso di alberi che abbiano subito in passato ripetuti ed errati interventi cesori, tali da comprometterne in modo permanente le caratteristiche estetiche e funzionali e per i quali non siano attuabili interventi di recupero con tecniche agronomiche ordinarie o straordinarie, purché il filare nel suo complesso sia inserito in un programma di sostituzione pluriennale.

#### *5.4 – Abbattimenti di alberature stradali*

Qualora si renda necessario un abbattimento, nel rispetto comunque delle norme dettate all'art. 2 del presente Capitolo, a questo dovrà seguire l'impianto di un nuovo esemplare arboreo nel rispetto di quanto stabilito nel comma 1 del presente articolo.

Nel caso di filari già maturi, tale sostituzione potrà avvenire solo purché siano garantite condizioni adeguate al corretto sviluppo del nuovo albero.

Nel caso di viali storici filologicamente ricostituiti, la sostituzione di esemplari abbattuti dovrà rispettare la composizione specifica del filare e le forme di allevamento in esso adottate.

Qualora, nel corso degli anni, si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l'integrità compositiva di un filare, potrà esserne prevista l'eliminazione integrale e la sostituzione con un nuovo impianto.

Saranno ammesse deroghe nel caso di specifici vincoli ambientali, paesaggistici o storici.

### *5.5 – Segnalazione di cantieri stradali*

E' fatto obbligo a chiunque esegua lavori nelle aree di pertinenza delle alberate stradali esistenti, di segnalare tempestivamente agli uffici comunali competenti, i cantieri che possano causare danno alla porzione epigea e ipogea degli alberi.

## **Articolo 6 - Tutela del verde pubblico e privato**

### *6.1 – Tutela delle alberature*

#### *6.1.1 – Danneggiamenti*

Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati (Cap. 1, art. 2) e come tali sanzionati.

#### *6.1.2 – Divieti*

E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

- il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, combustibili ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
- il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
- l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;
- gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature.

#### *6.1.3 – Difesa delle piante di platano*

Qualora i lavori si svolgano in prossimità di piante di Platano devono essere eseguiti in ottemperanza del DM del 17.04.98 e Circolare Ministeriale applicativa del 28.06.98 n. 33686.D2.G e successive direttive regionali emesse dall'ARPAT, emanate per combattere la diffusione del cancro colorato.

### *6.2 – Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere*

Nelle aree di cantiere, oltre al rispetto di quanto illustrato al punto 6.1, è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

### *6.3 – Lavori su aree a verde pubblico*

Tutti i lavori eseguiti su aree a verde pubblico devono essere comunicati all'Amministrazione Comunale con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori.

Potranno essere formalizzate opportune disposizioni, a titolo di garanzia del corretto ripristino dei luoghi.

Alla conclusione dei lavori, che dovrà essere comunicata in forma scritta, i soggetti individuati dalla Amministrazione Comunale provvederanno a verificare che i luoghi siano riconsegnati nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della consegna; qualora si riscontrassero danni, richiederà il ripristino in tempi brevi (nei termini che saranno stabiliti) trascorsi i quali la Pubblica Amministrazione provvederà direttamente al ripristino, rivalendosi poi sul titolare della concessione.

I lavori di ripristino verranno contabilizzati in base ai prezziari di riferimento con una maggiorazione del 20% e i danneggiamenti alle alberature saranno stimati in base a congrua metodologia.

Durante l'occupazione il richiedente rimane completamente responsabile delle aree occupate.

#### *6.4 – Cessione in uso temporaneo di porzioni di aree a verde pubblico*

Porzioni di verde pubblico possono essere temporaneamente concesse in uso a privati, associazioni culturali, partiti politici, ecc. per i seguenti motivi:

- esecuzione di lavori su proprietà confinanti,
- svolgimento di attività ricreative, culturali, sociali, religiose, politiche, sindacali, sportive, ecc.

Dovranno in ogni caso essere ottemperate le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, per l'applicazione della relativa tassa, nonché quanto previsto per la disciplina delle attività rumorose e della gestione dei rifiuti urbani.

Alla scadenza dell'occupazione, i luoghi dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati.

I beneficiari della concessione saranno tenuti a firmare apposita fideiussione. Qualora si riscontrassero danni, si richiederà il ripristino in tempi brevi (nei termini che saranno stabiliti) trascorsi i quali la Pubblica Amministrazione provvederà direttamente a rendere eseguibile detto atto fideiussorio. Gli eventuali lavori di ripristino verranno contabilizzati in base ai prezziari di riferimento con una maggiorazione del 20%. I danneggiamenti alle alberature saranno stimati in base a congrua metodologia.

#### *6.5 – Salvaguardia delle funzioni estetiche degli spazi verdi*

E' fatto divieto di installare segnaletica e cartellonistica pubblicitarie all'interno delle aree verdi (aiuole, aiuole spartitraffico, parchi e giardini) o al loro margine.

L'Amministrazione Comunale potrà definire i casi in cui sarà ammessa l'introduzione di cartellonistica pubblicitaria fissa o mobile in aree verdi, formalizzandone le modalità e la distribuzione di inserimento.

Quando siano previste le relative tasse, i proventi derivanti dalla concessione di spazi pubblicitari in aree verdi potranno essere rendicontati ed impiegati per iniziative e progetti inerenti il verde pubblico.

### **Articolo 7 - Verde realizzato a scomputo di oneri di urbanizzazione**

#### *7.1 – Progettazione delle aree verdi*

La realizzazione di opere a verde pubblico (aree a verde pubblico, verde elementare, parcheggi o viali alberati ecc.) a scomputo di oneri di concessione edilizia è subordinata alla realizzazione di un progetto di sistemazione del verde in conformità a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento.

Tale progetto di sistemazione del verde, deve comprendere:

- relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), degli aspetti tecnico-agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale;
- elaborati di progetto, redatti alle scale opportune, in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera;
- un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;
- piano di manutenzione delle opere a verde ed eventuale piano di diradamento delle alberature;
- eventuale piano di tutela del verde esistente.

Nei progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenti, si dovrà puntare all'inserimento paesistico dell'area e degli edifici di pertinenza, soprattutto nel caso di aree inserite in zone di particolare valore paesistico (es. ANPIL), dovrà inoltre tenere conto delle esigenze del territorio e prevedere una corretta destinazione d'uso delle aree verdi.

Per le aree verdi eccedenti i 3.000 mq l'approvazione sarà rilasciata dal servizio competente al verde pubblico del Comune.

### *7.2 – Parametri per la realizzazione del verde pubblico*

Nei comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo deve essere prevista una quota di superficie destinata a verde che risulti permeabile in profondità.

Gli standard di tale superficie sono fissati dal PRG.

Sulla superficie destinata a verde devono essere messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del suolo idonee al raggiungimento di percentuali che garantiscano un'efficace sintesi con i comparti edificati.

Le piante arboree ed arbustive potranno essere fornite di impianto di irrigazione a goccia per favorire il buon esito della piantagione.

L'impianto irriguo dovrà essere collegato alla rete idrica cittadina e/o prevedere fonti di approvvigionamento alternative (pozzi, acquedotto industriale, vasche di accumulo).

Nelle aree a verde pubblico saranno di norma poste panchine e altre forme di arredo urbano (fontanelle, cestini...) in quantità congrua con la superficie dell'area.

Le aree a verde pubblico dovranno inoltre essere completate con superfici prative realizzate a regola d'arte, impianto di illuminazione e, se necessario, canalette o fognature per lo scolo delle acque.

In caso di interventi di realizzazione di aree a verde in fregio a complessi residenziali potrà essere richiesta l'installazione di un numero variabile di attrezzature ludiche per le quali dovrà essere fornita certificazione attestante la rispondenza della costruzione e del montaggio alle norme UNI EN 1176 e UNI EN 1177.

### *7.3 – Modalità e tempi per la realizzazione delle opere e per i collaudi.*

Modalità e tempi per la realizzazione delle aree a verde pubblico saranno concordati con l'Amministrazione Comunale alla quale dovrà, inoltre, essere data comunicazione scritta dell'inizio dei lavori con almeno tre giorni di anticipo.

Dovrà inoltre essere data comunicazione della data di ultimazione dei lavori entro 7 giorni.

Il collaudo delle opere a verde viene effettuato dall'Amministrazione Comunale.

## Articolo 8 - Aree a verde diverse

In considerazione anche della attuale normativa in materia di difesa della biodiversità ai sensi della LR 56/2000, della Legge Forestale della Toscana e relativo Regolamento, sono date le seguenti indicazioni e prescrizioni.

### 8.1 – *Eliminazione della vegetazione infestante in aree a verde agricolo e non all'interno dei centri abitati o in fregio alla pubblica viabilità*

Al fine di garantire il decoro e la salubrità dell'ambiente e per contrastare la diffusione degli incendi, è fatto obbligo ai proprietari di terreni, posti all'interno dei centri abitati, di provvedere all'eliminazione della vegetazione infestante almeno 2 volte l'anno, entro il 30 maggio ed entro il 30 settembre; al di fuori del centro abitato i proprietari di terreni avente il fronte sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, dovranno provvedere all'eliminazione della vegetazione infestante almeno 2 volte l'anno, entro il 30 maggio ed entro il 30 settembre, su una fascia della profondità di almeno m 20 dal bordo strada.

### 8.2 – *Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua ed aree incolte*

E' vietato incendiare e/o diserbare la vegetazione spontanea sulle sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e le aree incolte in genere.

### 8.3 – *Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade*

Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua fiancheggianti le strade, è fatto obbligo ai frontisti di provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea almeno 2 volte l'anno, entro il 30 maggio ed entro il 30 settembre, al fine di mantenere l'efficienza idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque. I residui vegetali derivanti dallo sfalcio dovranno essere, di norma, avviati alla raccolta differenziata dei rifiuti. E' vietato l'abbandono dei residui nell'alveo o sulle sponde dei fossi e canali.

L'obbligo di sfalcio non si applica per i fossi e canali la cui manutenzione è affidata all'ente pubblico.

### 8.4 – *Salvaguardia della vegetazione spontanea: siepi, siepi alberate e arbusteti.*

Sono vietati i seguenti interventi:

- il taglio raso e il danneggiamento della struttura della formazione vegetale tramite tagli e/o diradamenti superiori al 50% dell'estensione/perimetro;
- la realizzazione di pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore ad un metro dal limite esterno della siepe o dell'arbusteto;
- l'esecuzione di scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai cm 5.

In caso di mancata ottemperanza alle norme in questione, la vegetazione danneggiata o eliminata andrà ripristinata, con l'uso di piante della medesima specie. Le pavimentazioni andranno demolite ed in generale si dovrà operare in modo da ripristinare lo stato dei luoghi.

E' possibile effettuare interventi di contenimento e potatura, oltre a tagli dedicati, della vegetazione infestante (rovi - *Rubus sp.*; vitalba - *Clematis vitalba*; robinia - *Robinia pseudoacacia*; indaco bastardo - *Amorpha fruticosa*; ailanto - *Ailanthus altissima ecc.*).

Deroghe a tali norme possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro la presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica, che escluda rischi di danni alla struttura della siepe o alberi interessati.

### 8.5 – Salvaguardia degli specchi d'acqua e dei corsi d'acqua

Per la manutenzione e conservazione del patrimonio verde in prossimità degli specchi e dei corsi d'acqua, si dovranno tenere in considerazione le linee di gestione contenute nel DCR 155/97.

Per distanze inferiori a m 30 da specchi e corsi d'acqua, debbono essere rispettate inoltre le seguenti prescrizioni:

- E' vietata la messa a dimora di specie arboree od arbustive esotiche indicate nell'allegato A come specie della classe 3.
- E' vietata l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione. L'eventuale vegetazione presente attorno ai laghetti ed agli specchi d'acqua è soggetta alle norme del presente Regolamento.

## CAPO II: DIFESA DEL VERDE

### Articolo 9 - Difesa fitosanitaria

Per la lotta contro i parassiti dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- la difesa delle piante da danneggiamenti;
- l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
- l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.
- Nei casi in cui sia indispensabile il ricorso a trattamenti con prodotti chimici si dovranno scegliere sostanze quanto più possibile rispondenti alle seguenti caratteristiche:
- efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
- registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
- bassa tossicità per l'uomo e per gli animali superiori;
- scarso impatto ambientale, in rapporto soprattutto alla selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili;
- assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento;
- rispetto delle normative vigenti: D.P.R.3/8/1968 n° 1255; D.M. 6/3/1978; D.M. 31/8/1979; D.M. 20/7/1980; D.P.R. n°223/88; D.Lgs. 194/95.

Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.)

### Articolo 10 - Interventi di lotta obbligatoria

In conseguenza delle disposizioni nazionali, dovranno essere rispettate le seguenti norme di Lotta Obbligatoria:

D.M. 17 aprile 1998: Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "Ceratocystis fimbriata". D.M. 27 marzo 1996: " Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica.

D.M. 29 novembre 1996: "Lotta obbligatoria contro il virus della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka)

D.M. 17 aprile 1998: "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino " *Taumatopea pityocampa*"

D.M. 22 novembre 1996: "Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse)"

#### **Articolo 11 - Controllo della vegetazione spontanea**

Il controllo della vegetazione spontanea deve essere differenziato in relazione alle funzioni svolte dalle diverse tipologie di verde.

In particolare per parchi, giardini pubblici, verde attrezzato ed in genere per le aree a maggiore fruizione, devono essere utilizzati mezzi agronomici (lavorazioni, pacciamatura); quando tali mezzi agronomici risultino inefficaci si potrà ricorrere all'impiego di erbicidi appositamente registrati presso il Ministero della Sanità e in ottemperanza alla Legge regionale n°36 del 1-7 1999.

### **CAPO III: ALBERI MONUMENTALI, ALBERI DI PREGIO E SALVAGUARDIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI STORICI**

#### **Articolo 12 - Alberi monumentali**

Ferme restando in ogni caso le disposizioni del presente Regolamento, le specie arboree di particolare pregio sono individuate e regolamentate L.R. n. 60 del 13 agosto 1998 e sono soggette a particolare tutela, in base a quanto dettato dal presente Capitolo.

#### **Articolo 13 - Alberi di pregio**

È istituito l'Elenco (o Inventario) Comunale degli alberi di pregio. Sono considerati alberi di pregio quegli individui arborei che per dimensioni, portamento, valore storico o culturale si considerino elementi da sottoporre a particolare regime di tutela.

In allegato B sono riportati i parametri per la individuazione di un albero di pregio.

Ogni cittadino potrà presentare segnalazioni al comune tramite lettera al comune sul modello di quella in allegato C.

Il regime di tutela si esplica nell'obbligo di sottoporre ad autorizzazione comunale ogni possibile intervento rivolto alla pianta iscritta all'albo.

Il Comune potrà altresì dare comunicazione alla Giunta Regionale dei vari alberi di pregio individuati per valutare la possibilità di iscrizione degli stessi all'Elenco regionale degli alberi monumentali ai sensi della LR 60/98.

#### **Articolo 14 - Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale**

Per giardino storico s'intende una composizione architettonica e vegetale che, dal punto di vista storico, culturale e artistico, presenti un interesse pubblico; i criteri per la salvaguardia dei giardini storici sono illustrati

nella Carta di Firenze. I giardini storici sono soggetti alla normativa dettata dal D.L. n°42/2004 Codice dei beni culturali e paesaggistici.

Come tale, il giardino storico deve essere salvaguardato e considerato un monumento che, per sua natura, richiede cure continue da parte di personale qualificato e impone interventi conservativi di manutenzione e restauro.

In questa direzione, ogni sostituzione di alberi, arbusti, ecc., deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie. Il restauro, come il ripristino, dovrà essere preceduto da uno studio approfondito che sia in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento.

L'accesso e l'uso dei giardini storici devono essere regolamentati in funzione della loro estensione e della loro fragilità, in modo da preservarne l'integrità.

In ogni caso, l'interesse verso questi giardini dovrà essere stimolato, valorizzando questo patrimonio, facendolo conoscere ed apprezzare.

#### **CAPO IV - REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL VERDE PUBBLICO**

##### **Articolo 15 - Ambito di applicazione**

Fatto salvo quanto previsto anche dal vigente Regolamento di Polizia Municipale, il presente regolamento si applica a tutte le aree verdi previste dal Piano del Verde del Comune di Montopoli che siano state classificate come *Verde attrezzato* corrispondenti a Parco urbano, spazio verde di quartiere, Giardini e aiuole, Parcheggi e Piazzali con elementi verdi, Boschi urbani, Verde sportivo, scolastico e cimiteriale.

Si applica inoltre a quelle classificate come *Verde di connettività urbana* ossia Aiuole spartitraffico o disposte ai margini degli assi viari, Strade alberate, Verde lungo le piste ciclabili, Verde lungo i percorsi storici.

Tra le tipologie di verde classificate come Verde urbano sono prese in considerazione solamente quelle pubbliche ossia Aree incolte o parzialmente coltivate, Aree o fasce boscate non gestite, Giardini adiacenti ad edifici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 'Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio' (in particolare la casistica si restringe alla sola aiuola in fronte all'Oratorio di San Sebastiano a Montopoli).

##### **VERDE URBANO**

Aree incolte o parzialmente coltivate

Giardini adiacenti ad edifici vincolati

Aree o fasce boscate non gestite

##### **VERDE ATTREZZATO**

Parchi urbani

Spazi verdi di quartiere, Giardini e aiuole, Boschi urbani

Piazzali e parcheggi con elementi verdi

Verde sportivo

Verde scolastico

Verde cimiteriale

##### **VERDE DI CONNETTIVITA' URBANA**

**Aiuole spartitraffico o disposte ai margini degli assi viari, Strade alberate, Verde lungo i percorsi storici**

**Verde lungo le piste ciclabili**

## Articolo 16 - Divieti e prescrizioni

E' vietato:

1. Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
2. Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo alberi e arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati;
3. Raccogliere e asportare in misura eccessiva fiori, bulbi, radici, semi, frutti.
4. Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi che possano compromettere la funzionalità ecologica della specie in esame;
5. Provocare danni a strutture e infrastrutture;
6. Inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua;
7. Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere e segnatamente siringhe o oggetti taglienti che possono provocare infezione;
8. Lo spreco dell'acqua, l'utilizzo per il lavaggio di autoveicoli o quant'altro, il danneggiamento delle fontane nonché il gettare nelle medesime e nei laghetti oggetti solidi o liquidi.
9. Usare impropriamente le strutture ludiche.
10. Accendere fuochi se non sono presenti apposite strutture; l'installazione di attrezzature per grigliate e colazioni all'aperto può avvenire solo nelle apposite aree attrezzate; la segnalazione di eventuali focolai di incendio è obbligatoria.

## CAPO V: SANZIONI E NORME FINANZIARIE

### Articolo 17 - Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalle legge come reato, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 a € 300.

Tali violazioni sono relative a:

- Art.2.3 "*Abbattimenti*"
- Art.3.2 "*Capitozzature*"
- Art. 4.1 "*Nuovi impianti e sostituzioni - Scelta delle specie*" oltre all'obbligo di sostituzione delle piante con altre specie o varietà previste dal presente regolamento per la zona di riferimento.
- Art. 6.1 "*Tutela delle alberature*".
- Art. 6.2 "*Tutela delle alberature - Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere*".
- Art. 6.3 "*Lavori su aree a verde pubblico*".
- Art. 8 "*Aree a verde diverse*".
- Art. 14 "*Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale*" e succ. Art.15.

Per le sanzioni previste dal presente Regolamento, si applicano i principi e le procedure della legge 24 novembre 1981 n°689.

Per le inadempienze al presente Regolamento non elencate ai comma precedenti, si applicheranno le sanzioni previste da apposite ordinanze sindacali.

## **Articolo 18 - Destinazione degli introiti provenienti dalle sanzioni ed incentivi**

### *18.1 – Destinazione degli introiti provenienti dalle sanzioni*

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.

### *18.2 – Incentivi*

Potranno essere prese in considerazione ed elaborate misure di incentivazione economica che abbiano il fine di potenziare il verde di proprietà privata con aumento della qualità bioecologica dei servizi sulla base di un criterio premiante con possibilità di bonus volumetrici e sconti sull'ICI, in coerenza con quanto previsto dalla LR 3 gennaio 2005 n.1 all'articolo 37 comma 8 e 9.

## **Articolo 19 - Vigilanza e controlli**

All'accertamento delle violazioni ed all'applicazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento, procedono gli agenti di Polizia Municipale nonché il personale, anche di altri enti, che rivesta la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

La vigilanza del rispetto delle norme di cui al presente regolamento può essere svolta anche da personale volontario incaricato dal Comune previo lo svolgimento di un corso di addestramento specifico.

## **Articolo 20 - Norme transitorie e finali**

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle normative Statali e Regionali vigenti in materia.

Del presente Regolamento viene data ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione nonché promovendo presso le circoscrizioni momenti di illustrazione ai cittadini.

Richiamate le finalità del comma che precede, le sanzioni di cui al presente regolamento si applicano a partire da 120 giorni dall'entrata in vigore.

## ALLEGATO A

### Elenco delle specie arboree ed arbustive

Di seguito, in riferimento a quanto esplicito all'Art. 5 comma 1, si elencano le specie arboree e arbustive da considerare per la scelta nei nuovi impianti, suddivise nelle tre classi. La classe 2, in eccezione alla precedente proposizione, non si compone di un elenco di dettaglio in quanto discende, per differenza e senza una delimitazione specifica, da tutte quelle specie non comprese nelle classi 1 e 3.

#### CLASSE 1

##### Specie arboree

- <i>Acer campestre</i>	Acero campestre
- <i>Alnus glutinosa</i>	Ontano nero
- <i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco
- <i>Castanea sativa</i>	Castagno
- <i>Celtis australis</i>	Bagolaro
- <i>Cercis siliquastrum</i>	Albero di Giuda
- <i>Corylus avellana</i>	Nocciolo
- <i>Cupressus sempervirens</i>	Cipresso
- <i>Fraxinus ornus</i>	Orniello
- <i>Fraxinus oxycarpa</i>	Frassino ossifillo
- <i>Mespilus germanica</i>	Nespolo
- <i>Olea europea</i>	Olivo
- <i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero
- <i>Pinus pinea</i>	Pino domestico
- <i>Populus alba</i>	Pioppo bianco
- <i>Populus canescens</i>	Pioppo gatterino
- <i>Populus nigra</i>	Pioppo nero
- <i>Populus tremula</i>	Pioppo tremulo
- <i>Prunus avium</i>	Ciliegio
- <i>Quercus cerris</i>	Cerro
- <i>Quercus crenata</i>	Cerrosughera
- <i>Quercus ilex</i>	Leccio
- <i>Quercus pubescens</i>	Roverella
- <i>Quercus petraea</i>	Rovere
- <i>Quercus robur</i>	Farnia
- <i>Quercus suber</i>	Sughera
- <i>Salix alba</i>	Salice bianco
- <i>Salix caprea</i>	Salicone
- <i>Salix cinerea</i>	Salice rosso
- <i>Salix triandra</i>	Salice
- <i>Sorbus domestica</i>	Sorbo domestico
- <i>Sorbus torminalis</i>	Ciavardello
- <i>Tilia cordata</i>	Tiglio selvatico
- <i>Tilia platyphyllos</i>	Tiglio nostrale
- <i>Ulmus minor</i>	Olmo campestre

### **Specie arbustive**

- <i>Arbutus unedo</i>	Corbezzolo
- <i>Calluna vulgaris</i>	Brugo
- <i>Capparis spinosa</i>	Cappero
- <i>Citrus scoparius</i>	Ginestra dei carbonai
- <i>Citrus villosus</i>	Citiso villosa
- <i>Cornus mas</i>	Corniolo
- <i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinello
- <i>Erica arborea</i>	Erica arborea
- <i>Erica scoparia</i>	Erica scoparia
- <i>Euonymus europaeus</i>	Berretta da prete
- <i>Crataegus monogyna</i>	Biancospino
- <i>Hedera helix</i>	Edera
- <i>Ilex aquifolium</i>	Agrifoglio
- <i>Juniperus communis</i>	Ginepro
- <i>Laurus nobilis</i>	Alloro
- <i>Lavandula angustifolia</i>	Lavanda
- <i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustro
- <i>Malus sylvatica</i>	Melo selvatico
- <i>Myrtus communis</i>	Mirto
- <i>Pyracantha coccinea</i>	Agazzino
- <i>Pyrus pyraster</i>	Perastro
- <i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo
- <i>Ruscus aculeatus</i>	Pungitopo
- <i>Spartium junceum</i>	Ginestra di Spagna
- <i>Viburnum tinus</i>	Laurotino

### **CLASSE 3**

- <i>Ailanthus altissima</i>	Ailanto
- <i>Amorpha fruticosa</i>	Gaggia
- <i>Phytolacca americana</i>	Fitolacca
- <i>Platanus hybrida</i>	Platano
- <i>Platanus orientalis</i>	Platano orientale
- <i>Robinia pseudacacia</i>	Robinia o falsa Acacia

## ALLEGATO B

### Parametri per la individuazione degli alberi di pregio

Al fine della individuazione di una pianta come albero di pregio è necessario che l'individuo sottoposto a valutazione da parte dell'Ufficio Ambiente del Comune di Montopoli in Val d'Arno risponda ad almeno uno dei parametri di seguito illustrati.

#### PARAMETRO DIMENSIONALE

Per i parametri dimensionali, si fa riferimento in particolare al diametro delle piante misurato a petto d'uomo (1,30 m da terra).

L'altezza potrà essere valutata in un secondo momento, come ulteriore elemento di valorizzazione dell'individuo, nel caso in cui, in seguito ad accurate misurazioni, dovesse risultare un'altezza complessiva assai vicina o superiore a quella considerata massima per quella specie. Questo parametro infatti spesso non risulta discriminante poiché molti fattori possono influire sull'accrescimento in altezza di una pianta, che così non è strettamente legata alla sola età.

Il legame tra età e diametro è invece più uniforme.

<b>SPECIE AUTOCTONE</b>	
<b>ALBERI DI 1a GRANDEZZA (H &gt; 20 m)</b>	<b>Diametro in cm a 130 cm dalla base</b>
Abies spp.	80
Acer platanoides	80
Acer pseudoplatanus	80
Celtis australis	80
Betula pendula	50
Castanea sativa	90
Cupressus sempervirens	70
Fagus sylvatica	70
Fraxinus excelsior	80
Fraxinus oxycarpa	80
Aesculus hippocastanum	80
Quercus ilex	80
Juglans regia	80
Ulmus minor	80
Ulmus glabra	80
Picea abies	80
Pinus nigra	80
Pinus pinaster	80
Pinus sylvestris	60
Pinus pinea	80
Populus alba	80
Populus nigra	80

Populus canescens	80
Platanus hybrida	120
Platanus orientalis	120
Quercus cerris	80
Quercus pubescens	80
Quercus robur	80
Quercus petraea	80
Tilia spp.	80
<b>SPECIE ESOTICHE</b>	
<b>ALBERI DI 1a GRANDEZZA (H &gt;/ 20 m)</b>	<b>Diametro in cm a 130 cm dalla base</b>
Cedrus spp.	80
Chamaecyparis lawsoniana	80
Cryptomeria japonica	80
Ginkgo biloba	80
Gleditsia triacanthos	80
Larix decidua	80
Liriodendron tulipifera	70
Magnolia grandiflora	70
Sequoiadendron giganteum	80
Sequoia sempervirens	80
Sophora japonica	80

<b>SPECIE AUTOCTONE</b>	
<b>ALBERI DI 2a GRANDEZZA (10 m &lt; H &lt; 20 m)</b>	<b>Diametro in cm a 130 cm dalla base</b>
Acer campestre	70
Acer opalus	60
Acer monspessulanum	60
Carpinus betulus	70
Ostrya carpinifolia	70
Quercus crenata	70
Prunus avium	60
Morus alba	70
Morus nigra	70
Alnus glutinosa	70
Fraxinus ornus	70
Populus tremula	60
Pyrus pyraeaster	60
Salix alba	80

Sorbus domestica	70
Sorbus torminalis	70
Taxus baccata	50
<b>SPECIE ESOTICHE</b>	
<b>ALBERI DI 2a GRANDEZZA (10 m &lt; H &lt; 20 m)</b>	<b>Diametro in cm a 130 cm dalla base</b>
Ceratonia siliqua	70
Catalpa bignonioides	70
Liquidambar styraciflua	70
Paulownia tomentosa	70
Thuja gigantea	70
Dyospiros spp.	70

Pyracantha coccinea	20
Ilex aquifolium	20
Cercis siliquastrum	30
Laurus nobilis	20
Crataegus monogyna	30
Buxus sempervirens	20
Cornus spp.	20
Erica arborea	20
Euonymus europaeus	20
Juniperus communis	30
Phyllirea spp.	20
Laburnum spp.	30
Prunus dulcis	25
Malus spp.	25
Mespilus germanica	25
Corylus avellana	25
Olea europaea	50
Prunus persica	25
Prunus spinosa	25
Frangula alnus	25
Sorbus aucuparia	25
Sorbus aria	25
Salix viminalis	35
Sambucus spp.	25
Viburnum spp.	20
<b>SPECIE ESOTICHE</b>	
<b>ALBERI DI 3a GRANDEZZA (5 m &lt; H &lt; 10 m)</b>	<b>Diametro in cm a 130 cm dalla base</b>
Albizzia julibrissin	50
Eleagnus spp.	50

#### **PARAMETRO STORICO-CULTURALE**

Sono prese in considerazione quelle piante di cui si ha testimonianza che siano legate a particolari eventi storici o al cui impianto è attribuibile un particolare significato nella cultura locale.

#### **PORTAMENTO E FORMA**

Sono prese in considerazione quelle piante che presentino uno sviluppo caratteristico e anomalo per lo standard della propria specie o una caratteristica associazione di compenetrazione fisica con individui di altre specie.

#### **ELEMENTO CARATTERIZZANTE DEL PAESAGGIO**

Sono prese in considerazione quelle piante che presentano uno spiccato valore estetico e determinano una tangibile caratterizzazione del luogo in cui si trovano.

**SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO**

Montopoli Val d'Arno li.....

Spett. Comune di Montopoli in Val d'Arno  
Ufficio Ambiente  
via.....

**OGGETTO: Segnalazione di interesse per la tutela degli "Alberi di Pregio" sulla base del Regolamento del Verde del Comune di Montopoli in val d'Arno.**

Il sottoscritto .....recapito tel. ....

Domiciliato in .....Via .....N.....

in qualità di .....

(specificare se privato cittadino, proprietario dell'albero segnalato, rappresentante Legale di Associazione)

Preso atto di quanto indicato dal Regolamento del Verde adottato dal Comune di Montopoli in val d'Arno con Delibera n. .... e più specificamente di quanto previsto dall'Articolo 14 dello stesso attraverso cui vengono invitati i cittadini ad apportare il proprio contributo alla tutela del patrimonio arboreo cittadino partecipando in tal senso alla segnalazione di esemplari arborei da valutare come alberi di particolare pregio,

Considerato altresì che l'esemplare oggetto della presente segnalazione, situato in ..... apparirebbe a giudizio dello scrivente in possesso dei requisiti stabiliti dal Regolamento sulla base dell'allegato E per la definizione degli alberi di pregio,

**segnala e sottopone** all'esame dell'Amministrazione Comunale la documentazione allegata costituita da:

1. Scheda informativa - (***Fac simile di scheda per la segnalazione degli alberi di pregio***)
2. Planimetria
3. documentazione fotografica (n. foto: .....)
4. eventuale altra documentazione a supporto: .....

Nella speranza di aver fornito un utile contributo alla tutela del patrimonio arboreo di questo comune si resta a disposizione per ogni altra necessità e si porgono distinti saluti.

Data: ..... Firma: .....

**FAC SIMILE DI SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO**

<b>LOCALIZZAZIONE</b>			
Via:		<b>No. civico:</b>	
Riferimenti utili per la localizzazione:	..... .....		
Su area pubblica	SI <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/>	Parco o area verde	SI <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/>
		Banchina stradale, spartitraffico	SI <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/>
		Alberata	SI <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/>
		Parcheggio alberato	SI <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/>
Proprietà privata	Proprietari: .....		SI <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/>
	I proprietari sono a conoscenza dell'ipotesi di segnalazione dell'albero alla Città?		SI <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/>
	I proprietari sono d'accordo e sottoscrivono la segnalazione dell'albero alla Città?		SI <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/>
Visitabilità:	pubblica <input type="checkbox"/>	- Visibilità:	esterna <input type="checkbox"/> - interna <input type="checkbox"/>
	privata <input type="checkbox"/>		

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>					
Specie:		Altezza:	mt.	Età presunta:	
Circonferenza tronco a 1,30 mt da terra		mt.	Diametro proiezione chioma a terra:		mt.
Pianta isolata	SI <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/>	Gruppo di piante	SI <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/>		
Pianta in filare	SI <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/>	Boschetto di piante	SI <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/>		
Vicina a filare	SI <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/>	Pianta a ceppaia (con più tronchi)	SI <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/>		

**PARERE SU DELIBERAZIONE DI GIUNTA/CONSIGLIO**  
**N.   7   DEL   26/01/2008**

Oggetto: Regolamento del verde –Approvazione.

Ai sensi dell'art.17, comma 1 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, nonchè dell'art.49 -comma 1- del D. Lgs. N. 267/00 , si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** del presente atto.

Montopoli V.A., lì 21/01/2008

Per la regolarità istruttoria  
Il Responsabile U.O. e/o del procedimento

f.to Luisetta Giglioli

Il Responsabile del Settore III  
f.to Arch. Nicola Gagliardi

Ai sensi dell'art.17, comma 2 del vigente regolamento degli uffici e dei Servizi, nonchè dell'art.49 -comma 1- del D. Lgs. N. 267/00, si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità contabile** del presente atto che comporta:

€- diminuzione di entrata

€- impegno di spesa.

Montopoli V.A., \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**  
Servizio Economico/Finanziario  
(Benedetti Dott.ssa Carla)

Fatto. Letto e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to Alessandra Vivaldi

IL SEGRETARIO

f.to Dott. Fabrizio Petruzzi

---

---

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 04/02/2008

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Fabrizio Petruzzi

---

---

La presente è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Lì 04/02/2008

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

---

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione :

- è stata pubblicata all'albo pretorio come sopra indicato giusta la relazione del messo comunale e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni da parte dei Consiglieri comunali ai fini del controllo eventuale di cui all'art. 127 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per:

- decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Lì \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE